

# **Rivoluzione in materia di circolazione con veicoli immatricolati all'estero. A cura del dott. Luigi Ambrosino.**

Come avevamo previsto nel nostro articolo del 31 dicembre 2021 relativo al commento della sentenza della Corte di Giustizia Europea, VI sezione, del 16 dicembre 2021 il legislatore italiano non ha perso tempo per apportare modifiche al Codice della strada.

Lo ha fatto per evitare diverse procedure di infrazione che avrebbero portato l'Italia a pagare sanzioni di notevole importo all'Unione Europea.

In realtà le predette modifiche al C.d.S. erano già presenti in un disegno di legge di origine governativa, presentato al Parlamento al fine di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea- legge europea 2019-2020- ed approvato dalla Camera dei deputati il 01/04/2021, modificato successivamente dal Senato della Repubblica il 3 novembre 2021, pertanto, il testo è ritornato alla Camera per l'approvazione, secondo il principio del bicameralismo perfetto insito nell'ordinamento giuridico della nostra Repubblica, ed è stato approvato in via definitiva il 21 dicembre 2021.

E' stata, finalmente, pubblicata poche ore fa, il 17 gennaio 2022 la Legge 23 dicembre 2021 n.°238, G.U. n.12 del 17/01/2022.

Le modifiche introdotte sono rilevanti per coloro che residenti in Italia circolano con veicoli immatricolati all'estero. Alcune saranno immediatamente efficaci, dopo il periodo di vacatio legis, il 01/02/2022 mentre altre

entreranno in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale per espressa volontà del legislatore e probabilmente per emanare decreti attuativi.

Le nuove modifiche sono inserite nell' art. 2 del disegno di legge approvato n.° A.C. 2670-B, precisamente al comma 1 vengono espressamente abrogate, con effetto immediato dalla data di pubblicazione in gazzetta, tutte le disposizioni del cosiddetto "pacchetto sicurezza" D.L. 113/2018 convertito in legge 132/2018, voluto dall' allora Ministero dell' Interno Salvini.

Nello specifico sono abrogate le disposizioni di cui all' art. 93 C.d.S. c.1bis, c.1ter,c1 quater, c1 quinquies,c7 bis e c.7ter, di conseguenza viene meno il divieto generale per chi è residente in Italia da più di 60 giorni di condurre veicoli immatricolati all' estero. Con la decadenza dello stesso vengono meno tutte le deroghe e non sentiremo più parlare di noleggio comunitario da ditta estera non avente sede effettiva o secondaria in Italia.

Le nuove modifiche prevedono l' introduzione di un nuovo articolo dopo l' art. 93, rubricato art. 93bis " Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia."

Già dalla lettura della rubrica del nuovo art.93bis appare evidente che anche questa volta il legislatore ha volutamente tenuto fuori dalla riforma i ciclomotori, per essi continuerà ad applicarsi il regime di ammissione alla circolazione internazionale previsto dalla Convenzione internazionale di Vienna del 8 novembre 1968.

Al c.1 del nuovo art. 93bis viene introdotto il precetto che dispone che gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all' estero, a nome di una persona fisica che abbia acquisito la residenza in Italia, possono circolare in Italia a condizione che devono essere immatricolati nel nostro paese entro 3 mesi dall' acquisizione della residenza da parte del proprietario secondo le disposizioni di cui agli articoli 93 e 94 C.d.S.. Questa disposizione, una volta pubblicato il

disegno di legge in gazzetta ufficiale, sarà da subito efficace.

Al nuovo art. 93bis c. 2 è introdotta la prescrizione secondo cui: quando alla guida del veicolo immatricolato all' estero vi è persona diversa dall' intestatario presente sulla carta di circolazione a bordo del veicolo dovrà obbligatoriamente essere presente un documento sottoscritto dall' intestatario del veicolo e recante data certa dal quale si evinca il titolo e la durata della disponibilità del veicolo in capo al soggetto terzo. Anche questa volta, così come accaduto nella precedente formulazione dell' art. 93c.1bis del 2018, nel testo del nuovo articolo il legislatore ha dimenticato di inserire un particolare importante ossia che il documento deve essere tradotto in Italiano, probabilmente, come già accaduto in passato verrà inserito in una nuova circolare esplicativa.

Sempre nel c.2 del nuovo articolo 93bis viene inserito un nuovo obbligo a carico di colui che utilizza il veicolo, sia esso persona fisica residente in Italia o persona giuridica avente sede in Italia, diverso dall' intestatario dello stesso, che prevede la registrazione presso un nuovo elenco che verrà appositamente istituito nel sistema informativo del P.R.A. di cui all' art. 94 c.4ter, quando la disponibilità del veicolo supera i 30 giorni, anche non continuativi in un anno solare.

Tale elenco per espressa previsione del legislatore italiano che ha appositamente inserito con la nuova riforma all' art. 94 del C.d.S. il c.4ter sarà pubblico. In questo caso chi scrive nutre qualche perplessità in ordine al trattamento dei dati personali ed al rispetto delle norme contenute nel regolamento U.E. 679/2016 denominato G.D.P.R. e D. L.gs 196/03 in materia di privacy.

L' annotazione in questo nuovo elenco sarà obbligatoria ogni qual volta il veicolo sia ceduto nella disponibilità di un nuovo soggetto oppure in caso di trasferimento di residenza o di sede se si tratta di persona giuridica. In tal caso l' aggiornamento dovrà essere fatto a cura di chi ha la disponibilità del veicolo entro 3 giorni.

Il nuovo c.2 dell' art. 93bis prevede, inoltre, una nuova disposizione di carattere generale che genererà, ad avviso dello scrivente, non poca confusione, almeno fino a quando non ci sarà un decreto attuativo o una circolare esplicativa. Essa recita testualmente: " Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell' elenco dei veicoli di cui all' art. 94 comma 4ter." cosa vorrà dire il legislatore? Sarà una nuova deroga al principio sancito dall' art. 207 C.d.S. relativo al pagamento in contanti delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme previste dal C.d.S.? Vedremo.

Ad ogni modo le disposizioni previste al comma 2 del nuovo art.93bis entreranno in vigore decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della nuova legge.

Anche questa volta nel nuovo art.93bis sono inserite delle deroghe che sono più o meno le stesse di quelle previste nel c.1 quinquies del vecchio ed ancora vigente art.93, questa volta però sono state integrate da due nuove ed importanti precisazioni. La prima riguarda i lavoratori frontalieri, subordinati od autonomi che effettuano un attività lavorativa in un paese membro confinante con l'Italia, i quali circolano con i veicoli immatricolati all' estero ed intestati agli stessi. Ebbene questi lavoratori avranno comunque l' obbligo di registrarli nel predetto elenco P.R.A. entro 60 giorni dall' acquisizione della proprietà del veicolo e tali veicoli potranno essere condotti anche dai familiari conviventi che hanno la residenza in Italia.

E' prevista, inoltre, una deroga importante in attuazione dei principi indicati nella Sentenza della Corte di Giustizia Europea VI<sup>^</sup> Sezione del 16 dicembre 2021, secondo cui le disposizioni del nuovo art. 93bis c1 e c2 non si applicano qualora il proprietario del veicolo, residente all' estero, sia presente a bordo del veicolo.

Per quanto attiene l' apparato sanzionatorio non è stato totalmente stravolto.

Al c.7 del nuovo art.93bis è stata introdotta, per il proprietario del veicolo che decorsi i 3 mesi non immatricula il veicolo in Italia o non effettua la registrazione nell'elenco istituito presso il P.R.A. entro 60 giorni dall'acquisizione della proprietà se lavoratore frontaliero e ne consente la circolazione, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da €400 ad €1.600 con sequestro amministrativo del veicolo e ritiro della carta di circolazione, secondo le norme di cui all' art.213 C.d.S., in quanto compatibili, ed intimazione ad immatricolare il veicolo in Italia o ad effettuare la prescritta annotazione nel registro entro 30 giorni (non più 180 giorni come prima). In alternativa il proprietario del veicolo può chiedere all'organo accertatore, una nuova incombenza quindi per le forze di polizia, l' autorizzazione a lasciare , per la via più breve, il territorio dello Stato Italiano per condurre il veicolo oltre confine.

In caso in cui il proprietario del veicolo non ottemperi, nei termini, alle intimazioni dell' organo accertatore o non conduca il veicolo oltre confine, quando autorizzato, troverà applicazione la confisca amministrativa del veicolo ed in caso di circolazione abusiva si applicheranno le sanzioni di cui all' art. 213c.8 per circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.

La mancanza del prescritto documento a bordo del veicolo che indica il titolo e la durata della disponibilità, sottoscritto dal proprietario e recante data certa, è sanzionata come prima con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250€ a 1000€ e con il fermo amministrativo del veicolo fino all' esibizione del documento mancante che dovrà avvenire entro 30 giorni, la durata del fermo tuttavia, come prima, non potrà superare i 60 giorni. In caso di mancata esibizione del documento entro i termini previsti, si applicherà la sanzione di cui all' art. 94c.3 C.d.S. (da 727€ a 3.629€) con decorrenza dei termini per la notifica dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

Per chi invece non effettuerà la registrazione nell' apposito

elenco del P.R.A. o non procederà a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 712€ a 3.558€ con ritiro immediato della carta di circolazione che sarà restituita solo al termine delle prescrizioni omesse. La circolazione con carta di circolazione ritirata sarà sanzionata ai sensi dell' art.216 c.6.

E' sempre previsto il pagamento in misura ridotta delle sanzioni con lo sconto del 30% se oblate nei 5 giorni ed in linea di massima si continuerà ad applicare, almeno fino a quando non ci saranno chiarimenti per quanto riguarda i veicoli correttamente registrati, le disposizioni previste dall' art. 207 C.d.S. relative al pagamento diretto nelle mani dell' agente accertatore o del versamento cauzione e relativo fermo amministrativo con affidamento a custode acquirente in caso di inottemperanza a tali disposizioni.

E' stato modificato, inoltre, l' art.196 del C.d.S. ultimo periodo, relativo alla responsabilità solidale, la nuova disposizione prevede: " Nei casi indicati dall' art. 93bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al c.2 del medesimo articolo 93bis, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà."

Sostituito, in ultimo, anche l' art. 132 del C.d.S., la vecchia formulazione, totalmente abrogata, era di difficile applicazione concreta, nella nuova formulazione viene introdotta la formula "condotti da non residenti in Italia".

Il nuovo art.132 verrà così rubricato: "Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia." Ferma restando la vecchia prescrizione, riportata nel nuovo articolo integralmente al c.1, che consentiva la circolazione dei predetti veicoli sul territorio dello Stato Italiano, con i documenti di circolazione dello Stato di origine, per un periodo di tempo non superiore ad un anno dall' adempimento delle formalità doganali o a quelle di cui all' art.53 c.2 della L. 427/93 se prescritte il nuovo

art. 132al c.2 introduce una deroga al divieto generale di cui al c.1 del predetto articolo quando il veicolo è di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, i predetti soggetti sono ammessi a circolare per tutta la durata del mandato.

L'iter sanzionatorio è identico a quello previsto dall' art.93bis c.7 ed è prevista questa volta in casi di mancato rispetto delle disposizioni di cui al c.1 dell' art.132 l'interdizione all' accesso sul territorio nazionale.

Ebbene ricordare sempre che le disposizioni previste da questi due articoli possono sempre concorrere con le norme doganali quando il veicolo proviene da paesi extra comunitari. Ragion per cui nel caso l' organo accertatore verifichi la violazione delle norme doganali, per espressa previsione del Ministero dell' Interno, le stesse prevalgono su quelle del codice della strada e l' organo accertatore, dopo le formalità previste dal D.P.R. 43/73 e ss.mm.ii. cosiddetto T.U.L.D. in capo all' agenzia delle dogane, in accordo con la stessa applicherà, quanto compatibili, le sanzioni amministrative accessorie previste dal C.d.S.

In conclusione, a parere di chi scrive, era ora che il legislatore Italiano mettesse mano definitivamente alla normativa che senza dubbio recava dei profili di violazione ai diritti collegati alla cittadinanza europea, c'è da dire però che anche questa volta a causa di un'eccessiva fretta, dovuta alla necessità di bloccare le procedure di infrazione avanzate dall' Unione Europea, ha "partorito" una riforma non proprio del tutto nitida, che si presterà ad una serie di dubbi ed interpretazioni che se non ben chiariti con una o più circolari dettagliate o con precisi decreti attuativi genereranno sempre una vasta zona grigia nella quale si anniderà quel substrato di attività fraudolenta che da sempre si è posto l' obiettivo di contrastare.

Note: Quanto sopra rispecchia esclusivamente l' interpretazione dell' autore il quale non risponde dei danni

derivanti dall' uso improprio dei dati e delle notizie  
contenute nell' articolo.

\_\_\_ ATTO COMPLETO \_\_\_(3)